



FAQ

Quali sono i termini per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema TS?

Spese 2022:

In base al DM 02/02/2022, l'invio delle spese relative all'anno 2022, che il DM 29 gennaio 2021 ha stabilito avere scadenza mensile, ha subito lo slittamento a cadenza semestrale.

Come previsto, inoltre, dal Decreto RGS del 16/02/2023, **le date per l'invio delle spese 2022 sono state prorogate.**

- I documenti di spesa pagati nel periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 devono essere inviati entro il 30/09/2022 (le variazioni entro il giorno 06/10/2022);
- I documenti di spesa pagati nel periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 devono essere **inviati** entro il giorno **22/02/2023** (precedentemente 31/01/2023) mentre le **variazioni** entro il giorno **01/03/2023** (precedentemente 07/02/2023).

Per gli **OTTICI** sono state previste le stesse date di scadenza prorogate sia per gli inserimenti che per le variazioni (di cui al secondo punto), ma per dati di spesa relativi a tutto il 2022 (*primo e secondo semestre*).

Per i **VETERINARI** la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2023.

Spese 2023:

L'ultimo decreto RGS di proroga DM 27/12/2022 ha confermato che l'invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all'anno 2023 dovrà svolgersi su base semestrale secondo la seguente modalità:

- I documenti di spesa pagati nel periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 devono essere inviati entro il 30/09/2023 (le variazioni entro il giorno 06/10/2023);
- I documenti di spesa pagati nel periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 devono essere inviati entro il giorno 31/01/2024 (le variazioni entro il giorno 07/02/2024).

Per i **VETERINARI** la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2024.

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24, quindi è possibile optare per la frequenza temporale che si ritiene più opportuna (in tempo reale, giornaliera, mensile o semestrale).

Chi è tenuto all'invio dei dati?

Come va trasmesso un documento attestante una spesa pagata sia in contanti che in modo tracciato?

Se una prestazione sanitaria viene pagata dal cittadino in parte in contanti e in parte modo tracciato, il documento di spesa va inviato al Sistema TS come "non tracciato" (pagamentoTracciato= NO).

Coma va trasmesso un documento di spesa attestante un pagamento totalmente tracciato ad eccezione della quota relativa al bollo?

Se il pagamento di una prestazione sanitaria è avvenuto con metodi tracciabili **fatta eccezione per l'imposta di bollo**, versata invece in contanti, l'erogatore può comunicare solo l'importo della prestazione sanitaria versata con metodi di pagamento tracciabili e inviare il documento di spesa come pagamentoTracciato = SI. Tale scelta va nella direzione di favorire il contribuente, tenendo conto che l'importo del bollo è sicuramente minimo rispetto al totale della prestazione sanitaria; se infatti l'intero importo venisse trasmesso come "non tracciato" perché il solo bollo è stato pagato in contanti, il contribuente non trovando la spesa in detrazione nella sua dichiarazione precompilata, sarebbe costretto a modificarla e ad inserire la quota detraibile della spesa.

Con riferimento alla tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie, quali sono i dati che un operatore sanitario, obbligato all'invio, deve trasmettere al Sistema TS?

Tenuto conto del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020, che prevede che i dati delle spese sanitarie e veterinarie, forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema TS, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con modalità di pagamento tracciabili, nonché del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 19 ottobre 2020, che stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, **si precisa che gli operatori sanitari devono trasmettere al Sistema TS tutti i dati delle spese sanitarie e veterinarie indicando se la relativa spesa sia stata sostenuta con strumenti di pagamento tracciabili o non tracciabili**. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, della legge di bilancio 2020 (ossia per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale).

Perché dal giorno 03-12-2020 non è più consentito alle Parafarmacie l'invio di documenti di spesa recanti la voce AS - Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili?

Sebbene prevista dal DM del 16 settembre 2016, tale tipologia di spese si riferisce in realtà a prestazioni analitiche di prima istanza che possono essere erogate esclusivamente presso le farmacie e non presso le